



# COMUNE DI FOLIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

V° SETTORE

**POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE**

(Sede Viale Genova, 1 - Tel 0736/491616 - Fax 0736 / 492586)

comune Folignano – Prov. AP  
Prot N. 0002546 /Part. del 18-02-2019  
Cat. 3 Classe 2 Fasc. 1

Ordinanza n. 13 del 14/02/2019

IL SINDACO

PREMESSO:

CHE il Responsabile del V° Settore ha consegnato all'Ufficio del Sindaco tutta la documentazione inerente il rilascio di un contrassegno invalidi al Sig. Suppadri Gianmarco.

CHE esaminata la pratica è emerso quanto segue:

In data 21/06/2018 il Sig. Suppadri Gianmarco presentava al Comune di Folignano richiesta di autorizzazione con validità quinquennale e relativo contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta come previsto dall'art. 381 del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495.

La predetta richiesta veniva acquisita al protocollo comunale n. 10356 del 21/06/2018.

Allegata alla richiesta veniva presentata certificazione medica rilasciata dall' INPS - Commissione Medica Superiore – Sede di Ascoli Piceno e precisamente verbale su visita per l'accertamento dell'handicap (Legge del 05 Febbraio 1992 n. 104 – Legge 3 Agosto 2009 n. 102, art. 120) rilasciato in data 25/05/2018.

Nel predetto verbale nelle valutazioni espresse dalla commissione medica sono riconosciute le situazioni di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. comma 3, Legge 05/02/1992 n. 104 e ai sensi dell'art. 8 della legge 449/1997 ma nel predetto verbale non viene riconosciuta, in quanto non attestata nel verbale presentato, la condizione di "persona invalida con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, requisito indispensabile previsto dall'art. 381 del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495 (modificato dall'ultimo Decreto del Presidente della Repubblica del 30 Luglio 2012, n. 151) al fine del rilascio del contrassegno che permette ai veicoli a servizio delle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi appositi riservati.

Erroneamente, al Sig. Suppadri Gianmarco, in data 21/06/2018 veniva rilasciato dal Comando Polizia Locale del Comune di Folignano il contrassegno invalidi n. 361 Registro, in quanto il personale addetto non verificava attentamente le valutazioni di handicap riportate nel verbale della Commissione Medica dell'INPS mancante dell'attestazione del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 381 del Nuovo Codice della Strada modificato dal D.P.R. 30/07/2012, n. 151.

Richiesto un parere verbale alla Asur Marche Z.T. 13 – U.O. Medicina Legale che confermava, senza il minimo dubbio, quale condizione essenziale e vincolante al rilascio del contrassegno parcheggio invalidi il riconoscimento da parte della Commissione Medica Legale (sia dell'Asur che dell'Inps) delle condizioni di "capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta" annotate nel verbale della visita medica come previsto dall'art. 381 del C.d.S.. A supporto di quanto sostenuto al prot. comunale n. 2139 del 11/02/2019 veniva acquisita circolare dell' Asur Marche – Area Vasta 5 - Prot. 8569 del 04/02/2019 a firma del Direttore Dott. Pietro Alessandrini della Commissione Medica Locale Patenti - U.O.C. di Medicina Legale di Ascoli Piceno

Da un successivo controllo, l'Ufficio Polizia Locale verificava l'errore commesso e a sanatoria della pratica richiedeva al Sig. Suppadri Gianmarco, con Raccomandata A/R prot. 15789 del 03/10/2018, di presentare entro 30 giorni dal ricevimento una documentazione medica integrativa rilasciata dalla Asur – Area Vasta 5 o dalla Commissione medica dell'I.N.P.S. – attestante le condizioni previste dall'art. 381 del C.d.S o in mancanza la riconsegna del contrassegno utilizzato in modo improprio.

Per conoscenza, copia della richiesta veniva trasmessa all'A.N.M.I.C. Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili con sede in Ascoli Piceno la quale, a firma del Presidente Sig. Cesare Celani, sosteneva che il Sig. Suppadri era legittimato all'utilizzo del contrassegno e che non doveva effettuare altre visite.

Allegava inoltre una risposta dell'I.N.P.S. – Prot. 0600.23/07/2018.0087757 al Sig. Suppadri Gianmarco a firma del Responsabile della Commissione Medica Legale Dott. Roberto Ianni che attestava di non aver rilevato elementi per consentire di procedere ad iniziative di autotutela da parte della Commissione Medica Superiore in quanto esaminata la fattispecie rappresenta "la voce relativa alle pluri-amputazioni, essendo equiparate alla grave limitazione della deambulazione deve, per essere riconosciuta, interferire con questa".

In data 18/12/2018 veniva acquisita al Prot. comunale n. 20175 del 18/12/2018 a firma dello Studio Legale Avv. Luca Costantini una diffida a non procedere a emettere alcun atto di annullamento del contrassegno invalidi rilasciato al suo cliente Suppadri Gianmarco avvertendo che, in caso contrario, il suo cliente "senza altro avviso, provvederà a tutelare i propri diritti nelle opportune sedi giudiziarie, con ogni conseguente risarcimento dei danni".

RITENUTO, per quanto sopra evidenziato, di dover procedere ad adottare il provvedimento di revoca dell'autorizzazione ad usufruire del contrassegno invalidi n. 361 intestato al Signor Suppadri Gianmarco e alla susseguente riconsegna all'Ufficio Polizia Locale perché erroneamente rilasciato dal Comando Polizia Locale di questo Comune in quanto accertato che nella documentazione medica depositata non risulta essere riportata l'annotazione "persona con effettiva capacità di deambulazione impedita e/o sensibilmente ridotta (art. 381, DPR 495/1992)"

VISTO l'art. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267

VISTO il D.L. 20 Febbraio 2017, n. 14 convertito con Legge 18 Aprile 2017, n. 48

DECRETA

L'annullamento dell'autorizzazione all'utilizzo del contrassegno parcheggio invalidi n. 361 del 21/06/2018 rilasciato erroneamente dall'Ufficio Polizia Locale in quanto successivamente al rilascio nella documentazione della Commissione Medica Legale dell'INPS di Ascoli Piceno è stato accertato che non risulta essere riportata l'annotazione "persona con effettiva capacità di deambulazione impedita e/o sensibilmente ridotta (art. 381, DPR 495/1992)" e che, a seguito di richiesta di integrazione della pratica non è stato prodotto dal medesimo alcun documento attestante la condizione per avere titolo all'utilizzo del contrassegno.

#### ORDINA

Al Sig. SUPPADRI GIANMARCO, nato a Roma il 09/06/1997 e residente a Folignano in Piazza Don Bosco, n. 11, di provvedere, entro 05 (cinque) giorni dalla notifica del presente atto, a riconsegnare alla Polizia Locale del Comune di Folignano il contrassegno invalidi n. 361 rilasciato in data 21/06/2018 all'Ufficio della in quanto erroneamente rilasciato al medesimo in data 21/06/2018.

Trascorso il termine assegnato senza che l'interessato abbia ottemperato a quanto sopra ordinato gli si procederà ad inoltrare denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

#### INDIVIDUA

ai sensi della L.241/90 quale Responsabile del procedimento il Responsabile del V° Settore Comm. Ranalli contattabile al numero 0736/491616 e la Polizia Locale per la notificazione del presente

#### RENDE NOTO

Il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Ancona entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del stesso, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento, L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti in qualsiasi orario d'ufficio.

La presente ordinanza è inviata a:

Commissione Provinciale di Ascoli Piceno – Centro Medico Legale – Via Damiano Chiesa, 6, 63100 Ascoli

Commissione T.T. 13 – Area Vasta 5 – U.O. Medicina legale – Viale Marcello Federici – 63100 Ascoli Piceno

Comune di Folignano

15/02/2019



IL SINDACO  
Dott. Angelo Flaiani